



# COMUNE DI MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO**

**PUBBLICO NON DI LINEA**

**NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:  
- n. 24 del 28.02.2001  
- n. 31 del 04.04.2001

# **“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE”**

## **ART. 1**

### **Definizione del servizio di noleggio di autobus con conducente**

1. Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio di autobus (veicolo per il trasporto di almeno 10 persone compreso il conducente) con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

## **ART. 2**

### **Normativa regolante il servizio**

1. Il servizio, per quanto non previsto nel presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative :
  - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ;
  - Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” ;
  - articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni ;
  - articoli 19 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382” ;
  - articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 “Disposizioni in materia di finanza locale “, convertito in legge 8 gennaio 1979 n. 3 ;
  - Decreto Ministeriale 3 ottobre 1979 “Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore ai sensi della legge 14 gennaio 1974 n. 62, e relativi programmi d'esame” e successive modificazioni ;
  - legge 24 novembre 1981 n. 689, “Modifiche a sistema penale”, capo I ;
  - Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio Europeo n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali e internazionali” ;
  - articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ;
  - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni ;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” ;
  - articolo 665 del codice penale.

## **ART. 3**

### **Commissione comunale**

1. Per l'esame e i pareri sulle problematiche relative al servizio è istituita una commissione consultiva ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6.4.1998 n. 10 e composta da:
  - a) Comandante Associazione P.M., con funzioni di presidenza;
  - b) Una persona designata dalle organizzazioni sindacali, di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;
  - c) Due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore noleggio di autobus con conducente;
  - d) Rappresentante designato dal Comune di Mondavio;
  - e) Rappresentante designato dal Comune di Monte Porzio.
2. Esplica le funzioni di segretario della commissione un dipendente comunale nominato dal Presidente.

#### **ART . 4**

##### **Funzionamento della commissione**

1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri; in ogni caso si riunisce almeno una volta all'anno.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.
6. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
7. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
8. I pareri sono deliberati con I voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione, in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni.
9. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

#### **ART . 5**

##### **Durata in carica e poteri della commissione (variabile a discrezione del comune)**

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.
2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti I casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l'amministrazione comunale.
3. La commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento.

#### **ART. 6**

##### **Principi per l'esercizio del servizio**

1. Colui che esercita il servizio deve essere titolare di licenza comunale.
2. L'esercizio del servizio senza licenza è punito - ai sensi degli articoli 16, 13 e 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - con la sanzione amministrativa da £. 200.000 e £ 1.000.000, conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di L. 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva , si fa luogo, previa diffida , alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.
3. Le licenze sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica la licenza è intestata alla società che provvederà a nominare un direttore di esercizio in possesso dell'idoneità professionale , così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti tra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa , non sono in alcun caso opponibili al comune.
5. Le licenze non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 ; esse sono riferite a singoli autobus.

## **ART. 7**

### **Numero e tipo delle autorizzazioni**

1. Le licenze concedibili si distinguono facendo riferimento alla classificazione dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap, come segue:
  - a) autobus della categoria M2 ..... n. 1,
  - b) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti, ..... n. 1.

## **ART. 8**

### **Figure giuridiche**

1. Gli intestatari di licenza, al fine del libero esercizio della propria attività, e fermo restando il divieto di cui all'articolo 30, lettera a), possono :
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
  - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio;
  - d) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tale quella a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa avente come finalità l'autotrasporto di persone, operante in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - e) essere persone fisiche;
  - f) essere società di persone;
  - g) essere società di capitale.

## **ART. 9**

### **Pubblicità della disponibilità delle licenze**

1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni, si rendano disponibili licenze, la giunta comunale delibera apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel bando devono essere precisati :
  - a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare, di cui all'articolo 7;
  - b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) ;
  - c) i requisiti e le condizioni necessari di cui all'articolo 11;
  - d) i titoli preferenziali di cui all'articolo 12;
  - e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di cui all'articolo 24 ;
  - f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

## **ART. 10**

### **Requisiti e condizioni necessari per ottenere la licenza comunale**

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di licenza :
  - a) la cittadinanza di uno degli stati membri della C.E. ;
  - b) il godimento dei diritti civili e politici ;
  - c) l'idoneità morale consistente in :
    - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi ;
    - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio ;
    - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ;
    - non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare ;
    - non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ;

- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza:

a) La titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal solo intestatario mediante un unico autobus, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regio decreto;

b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di noleggio con conducente con autobus;

c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro;

d) l'idoneità professionale, attestata dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;

e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;

f) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;

g) la disponibilità permanente nel territorio comunale di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di altra licenza del comune, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato all'interno della rimessa, destinata prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza di esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

## **ART. 11**

### **Titoli preferenziali**

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali:

a) L'essere già assegnatario di analoga licenza da almeno (cinque) anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;

b) L'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre licenze, purché congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio;

c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;

d) la qualità di esercente da almeno (tre) anni di servizio di linea, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio.

2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione della licenza, viene revocata la licenza stessa.

## **ART. 12**

### **Domanda per ottenere la licenza**

1. Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo, rivolta al Comune, nella quale deve dichiarare :
  - a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente , legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio o della sede legale ;
  - b) il codice e il domicilio fiscale,
  - c) il tipo e le caratteristiche , compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio ;
  - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione della licenza, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11 ;
  - e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 12, ed in particolare, per ciò che concerne quello di cui alla lettera c) l'istante deve allegare idonea documentazione ; per ciò che concerne quelli di cui alle lettere a), b), e d) il comune ne accerta il possesso ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241 ;
  - f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione tra impiegati ed operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa ; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.
2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo , recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.
3. non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito della pubblicazione del bando.

### **ART. 13**

#### **Assegnazione delle licenze**

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione prende atto del punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale come stabilito dal presente regolamento, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di licenze da aggiudicare.
2. Una volta definite le graduatorie , nell'ambito di ognuna di esse le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria . Qualora , una volta esaurita la graduatoria , avanzino delle licenze , si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.
3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano situazioni di parità fra 2 o più candidati, si procede a sorteggio.
4. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione costituisce parere di cui il responsabile del servizio si avvale per deliberare l'assegnazione.

### **ART. 14**

#### **Titoli di preferenza**

- 1) Nell'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali:
  - a) l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, anche da altro comune, da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
  - b) l'essere associati (per il servizio di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
  - c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
  - d) la disponibilità di un veicolo con minore vetustà dalla prima immatricolazione;
  - e) disponibilità di veicolo di prima immatricolazione.

## **Art.15**

### **Titoli oggetto di valutazione**

Al fine di assegnare le licenze o autorizzazioni comunali per l'esercizio di taxi o di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 3 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) Per il titolo di cui alla lettera a) dell'art. 14 – 2 punti per ogni anno di servizio con un massimo di punti	5
b) Per il titolo di cui alla lettera b) dell'art. 14 massimo punti	1
c) Per il titolo di cui alla lettera c) dell'art. 14 massimo punti	7
d) Per il titolo di cui alla lettera d) dell'art. 14 massimo punti	5
e) Per il titolo di cui alla lettera e) dell'art. 14 massimo punti	10

Non può in alcun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

## **ART. 16**

### **Rilascio delle licenze e documentazione dei requisiti e delle condizioni**

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza allorchè si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il comune provvede, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge 7.8.1990, n. 241, ad accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 11 comma 1, lettere a) e b) ; ove si tratti di prima licenza dell'assegnatario, provvede anche ad accertare il possesso del requisito di cui alla lettera c) acquisendo :
  - a il certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle procure della Repubblica presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale, in data non anteriore a 3 mesi,
  - b certificato del tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16.3.1942. Inoltre il comune , decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente , procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, comma3, lettere a), b) e c). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne da tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. l'assegnatario, entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente deve esibire al comune l'attestato di cui all'art. 10 comma 3, lettera d), affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 10, comma 3 , lettera e). A tal fine deve esibire un affidamento da parte di azienda o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di lire, per un importo pari a lire 100 milioni ; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito a servizio.
5. L'assegnatario infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 10, comma 3, lettera f) ed anche quella di cui alla lettera g) dello stesso comma.
6. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza.

7. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4, e 5, il responsabile del servizio, sentito il parere della commissione, procede alla revoca dell'assegnazione. Il termine di cui ai commi 3, 4, e 5, del presente articolo può essere prorogato, sentita la commissione, di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

## **ART. 17**

### **Inizio del servizio**

1. L'intestatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

## **ART. 18**

### **Schema della licenza**

1. La licenza comunale contiene :
  - a) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
  - b) numero di targa e telaio dell'autobus destinato al servizio;
  - c) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'art. 7;
  - d) generalità dei conducenti;
  - e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 20, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
  - f) gli estremi del decreto del dirigente del servizio trasporti della Giunta Regionale Marche relativi all'autorizzazione del regolamento comunale correlato.

## **ART. 19**

### **Registro comunale**

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.
2. I dati annotati sul registro di cui al comma precedente sono notificati al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche entro i trenta giorni successivi alla registrazione.

## **ART. 20**

### **Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale**

1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data del rilascio di ciascuna licenza, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), nonché finanziaria, di cui all'art. 10, comma 3, lettera e).
2. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
  - a) Apposite disposizioni di legge lo prevedano;
  - b) Nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'art. 10, comma 1, lettera c);
  - c) Quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.
3. In ogni momento, qualora venga accertato dal comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento della licenza e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 34, lettera c), e 35.



## **ART. 21**

### **Durata della licenza**

1. La licenza scade per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'art. seguente.

## **ART. 22**

### **Trasferibilità della licenza**

1. La licenza è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia intestatario di licenza da 5 anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
  - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.
2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di morte dell'intestatario la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti.
4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si applica il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5.
6. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.
7. All'intestatario che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.
8. Il nuovo intestatario della licenza comunica l'avvenuta variazione al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

## **ART. 23**

### **Conducenti di autoveicoli in servizio –Requisiti e documentazione necessarie**

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di licenza che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:
  - a) Patente abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce la licenza;
  - b) Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
  - c) Età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
  - d) Iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, esclusi I conducenti dipendenti;
  - e) Idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

## **ART. 24**

### **Modalità del servizio**

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio , una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

### **ART. 25**

#### **Esercizio del servizio**

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di famigliari, sempre che questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

### **ART.26**

#### **Sospensione della corsa**

1. Qualora per avaria dell'autobus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare della licenza, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

### **ART. 27**

#### **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza, eventualmente in solido col conducente, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.

### **ART. 28**

#### **Obblighi per gli intestatari e per i conducenti**

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di licenza e I conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
  - a) Conservare costantemente nell'autobus tutti I documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
  - b) Comunicare al comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro I dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;
  - c) Visitare diligentemente al termine di ogni viaggio l'interno dell'autobus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive 48 ore,
  - d) Esporre all'interno dell'autobus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero della licenza, il numero di targa dell'autobus e le generalità del conducente;
  - e) Compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche famigliare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.

### **ART. 29**

### **Divieti per gli intestatari delle licenze e per i conducenti**

1. Agli intestatari, nonché se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:
  - a) Far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
  - b) Rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
  - c) Portare animali propri sull'autobus;
  - d) Fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - e) Esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  - f) Chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

### **ART. 30**

#### **Caratteristiche degli autobus**

1. Gli autobus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata e rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello della licenza.

### **ART. 31**

#### **Sostituzione degli autobus**

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del funzionario.
2. Gli intestatari, ottenuta dal Comune l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione, comunicando gli estremi di identificazione del mezzo al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

### **ART. 32**

#### **Diffida**

1. Il Comune diffida l'intestatario della licenza quando lo stesso o suo dipendente:
  - a) Non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) e comma 3;
  - b) Non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) Effettui servizi abusivi di linea;
  - d) Non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
  - e) Contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f).

### **ART. 33**

#### **Sospensione della licenza**

1. La licenza viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
  - a) Non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 28, comma 2, lettera f),
  - b) Contravvenga al divieto di cui all'articolo 29, lettera f);
  - c) Effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
  - d) Non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 32.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

### **ART. 34**

## **Revoca della licenza**

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:
  - a) Quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;
  - b) Quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - c) Quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'articolo 21 comma 3;
  - d) Quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 23, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettera a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.
2. Il Comune informa della revoca della licenza il servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

## **ART. 35**

### **Procedimento sanzionatorio**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il Comune, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. e il servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

## **ART. 36**

### **Decadenza**

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:
  - a) Non inizia il servizio nei termini di cui all'articolo 17;
  - b) Non eserciti il servizio, con l'autobus correlato alla licenza dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativi dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, il titolare non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 22. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego di autobus in servizio di linea, purchè questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

## **ART. 37**

### **Tariffe**

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

## **ART. 38**

### **Abrogazione di norme preesistenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili con il regolamento stesso.

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA  
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona il 12.04.2001 n. 672/01;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.04.2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona il 12.04.2001 n. 1275/01;

**CERTIFICA**

- che il “Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea noleggio autobus con conducente” è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09.05.2001 al 24.05.2001 al n. 144 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 25.05.2001

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)